

CONVENZIONE

tra

La **Federazione Ciclistica Italiana** (di seguito: **FCI**), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, Codice Fiscale 05228470588 nella persona del Presidente pro tempore, **Cordiano Dagnoni** domiciliato per la carica presso la sede legale della FCI

e

L'**Unione Sportiva ACLI** (di seguito: **US ACLI**), con sede in Roma, via Marcora, 18/20, Codice Fiscale 80215550585 nella persona del Presidente pro tempore, **Damiano Lembo**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'US ACLI suddetta,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente;

D)

che la FCI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

Che la FCI:

1. è membro fondatore del CONI;



2. è affiliata all'Unione Ciclistica Internazionale (UCI);
3. è affiliata all'Unione Europea di Ciclismo (UEC);
4. è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del ciclismo;
5. persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
6. ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che l'US ACLI suddetto in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G)

che la FCI e l'US ACLI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina ciclistica", ovvero del ciclismo e in tutte le sue specialità, maschile e femminile, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, in particolare per quanto specificatamente attiene all'art. 2.3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva che, espressamente recita: "attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI", ciò anche nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ed integralmente alle loro strutture territoriali e alle Società ed Associazioni Sportive affiliate, i protocolli di Prevenzione del contagio da COVID-19 con i loro modelli applicativi, emanati ed aggiornati dalla FCI e l'ACLI per tutte le tipologie di manifestazione ed eventi;

1.3 L' US ACLI si impegna a prescrivere e ad far osservare, da parte dei propri tesserati, l'obbligo dell'inoltro della certificazione medica alla Clinical Sport, fornitore del servizio Data Health per la partecipazione alle manifestazioni FCI, di Granfondo o Mediofondo o comunque a manifestazioni ed eventi che a causa del numero elevato di partecipanti non prevedono e/o materialmente consentono il controllo visivo diretto della tessera di ogni singolo partecipante ma consentono l'iscrizione online;

1.4 L' US ACLI prende atto che la Federazione Ciclistica Italiana rileva come la crescente attribuzione di responsabilità agli Organizzatori in merito alla presenza della certificazione medica ed alla sua congruità per la pratica del ciclismo ponga l'esigenza, a tutela degli Organizzatori stessi, dei praticanti e degli Organismi Sportivi di riferimento, di adottare il servizio di verifica e di validazione delle certificazioni che la FCI individua nella Clinical Sport con l'adozione del q-code Data Health;

1.5 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del ciclismo, attraverso dibattiti, seminari, manifestazioni;

Le parti concordano che i dati quantitativi e qualitativi e di estensione territoriale relativi all'attività ciclistica svolta dagli Enti saranno oggetto di comparazione con quelli depositati presso il CONI.

Articolo 2 - Assicurazione e tutela sanitaria

Le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità della disciplina del ciclismo oggetto della Convenzione fornendone reciproca comunicazione, così come ad adottare integralmente le norme sanitarie specifiche per la pratica del ciclismo, secondo quanto previsto dalla normativa statale sanitaria e dalla FCI.

Articolo 3 - Attività sportiva

3.1 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FCI che ai soli Enti senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

3.2 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Campionato del Mondo - Coppa del Mondo, Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FCI; gli Enti possono utilizzare i termini "Campionati Nazionali e "Rappresentativa Nazionale" e "Campionato Internazionale" del Proprio Organo internazionale di riferimento, qualora esistente;

3.3 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione;

3.4 In applicazione del Capitolo V del Regolamento UCI relativo allo Sport Amatoriale, che prevede che possano partecipare agli eventi regolati dalle norme UCI i tesserati delle Federazioni Nazionali affiliate

all'UCI, che la partecipazione di non tesserati è possibile secondo le decisioni delle Federazioni Nazionali e stante l'istituzione del Campionato Mondiale di Gran Fondo da parte dell'UCI, le parti convengono che non potrà essere inserita nei calendari dell'Ente l'organizzazione di Manifestazioni agonistiche di Gran Fondo che sarà di esclusiva pertinenza della FCI;

3.5 Sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo, potranno essere organizzate dall'US ACLI manifestazioni di fondo medio e fondo con un chilometraggio inferiore fino a 120 km.

Il Settore Informatico federale attiverà al più presto una procedura ad hoc per accedere al sistema FCI per l'ottenimento della ID Gara e per l'iter amministrativo conseguente.

Articolo 4 - Omologazione campi di gara, attrezzi

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, dai decreti relativi e dal Disciplinare delle scorte tecniche delle manifestazioni ciclistiche tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica emanata dalla FCI.

Articolo 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara, Scorte Tecniche

5.1 La FCI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport;

5.2 L'Ente, qualora organizzino corsi autonomamente, rilasciano attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo;

Nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati degli Enti ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FCI.

5.3 In applicazione di quanto disposto dal Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2019, relativo alle Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, che stabilisce: il responsabile del servizio di scorta per esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di scorta deve sempre possedere idonea formazione certificata dalla Federazione Ciclistica Italiana; il Responsabile del servizio di scorta tecnica di ciascuna manifestazione ciclistica è il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le parti convengono che si sottoscriverà apposito protocollo d'intesa per l'effettuazione dei corsi previsti.

Articolo 6 - Iniziative Culturali

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 7 - Commissioni Paritetiche

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica Nazionale formata da una rappresentanza di operatori e/o tecnici della FCI e dell'US ACLI, l'incarico di armonizzare, per quanto possibile, i programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e ogni materia esplicitamente ad essa demandata nella presente Convenzione.

Articolo 8 - Durata, Sospensione degli effetti della Convenzione, Controversie

8.1 Dietro accertati, ripetuti significativi episodi di violazione degli accordi di Convenzione, in particolare di quanto stabilito agli articoli delle Norme Generali 1.2, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1, 8.1, 8.2 ed i Punti 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 la Federazione potrà sospendere con esecutività immediata gli effetti della Convenzione, compresa ma non limitata alla reciprocità di partecipazione alle gare e manifestazioni, fino a quando il rispetto degli accordi sottoscritti non sia stato pienamente ristabilito;

8.2 La presente Convenzione ha durata annuale, scade il 31.12.2022, e **non è oggetto di tacita proroga**, ma può essere prorogata con un atto specifico;

Le parti hanno comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre 2022.

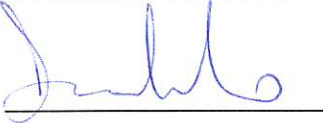
8.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Le parti concordano ed approvano espressamente che ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ad istanza di una o di tutte e due le parti interessate, che non sia possibile superare tramite il ricorso alle abituali prassi conciliative, sarà risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi presso il Collegio di Garanzia del CONI in funzione arbitrale.

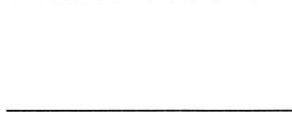
Articolo 9 – Deposito

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FCI e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'US ACLI per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

Il Presidente dell'US ACLI

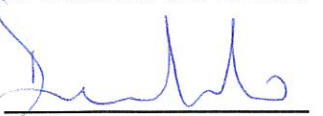


Il Presidente della FCI

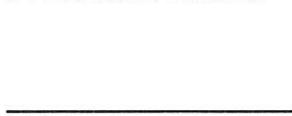


Si approva espressamente quanto contenuto negli articoli delle Norme Generali 1.2, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1, 8.1, 8.2, ed i Punti 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 della presente Convenzione.

Il Presidente dell'US ACLI



Il Presidente della FCI



La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine oltre n° 2 allegati per un totale di n° 7_ pagine.

ALLEGATO n° 1 - ATTIVITA' SPORTIVA E DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO

1. Le Società sportive possono liberamente aderire alla FCI e/o all'US ACLI nel rispetto dei propri Statuti, Regolamenti e della presente convenzione.
- 2 La partecipazione dei tesserati della US ACLI alle manifestazioni della FCI e degli Enti prevede la reciprocità diretta.
La partecipazione dei tesserati degli altri Enti la cui Convenzione con la FCI non prevede la reciprocità di partecipazione in forza della sola Convenzione sarà consentita con l'esibizione della Bike Card unitamente alla tessera dell'Ente di appartenenza.
Sono fatte salve attività riservate esclusivamente ai propri tesserati, nonché la partecipazione a campionati riservati ai tesserati dei diversi organismi e/o a manifestazioni specificatamente individuate.
Tale partecipazione reciproca va inquadrata nella prestazione di servizi, diversi da quelle da considerarsi in ogni caso commerciali, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici e svolte nei confronti di: iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono e che sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, per la medesima attività.
3. Non è autorizzato il tesseramento multiplo alla FCI ed agli Enti. Non è consentita l'affiliazione di Società ed Associazioni non in regola con il pagamento delle multe e sanzioni verso la FCI e/o altri Enti.
4. Le parti convengono che le certificazioni sanitarie richieste per il tesseramento nelle categorie cicloamatori e cicloturisti saranno rispettivamente quelle previste dalla normativa statuale e dalla FCI;
5. Le parti convengono che il costo del tesseramento sarà uniforme sul territorio nazionale ed il costo sarà allineato a quello praticato dalla FCI con uno scollamento massimo del 30% in meno.
6. Le parti convengono che il livello organizzativo e di sicurezza delle gare/competizioni/eventi dovrà rispettare gli standard ottimali previsti dalle norme statali e locali vigenti e dalla FCI.
A tale proposito la FCI fornirà agli Enti firmatari periodiche sintesi aggiornate sulle normative vigenti.



ALLEGATO n° 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

Da definire con i settori competenti (CNDCS e GDG)

Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in applicazione di quanto disposto dal Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2019, relativo alle Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, di cui all'articolo 3.1 della presente Convenzione.